

**OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO RELATIVO ALLA DIRETTIVA UE 2019/790
(AG 295)**

**AUDIZIONE PRESSO LE COMMISSIONI VII E IX
CAMERA DEI DEPUTATI**

Settembre 2021

NUOVO IMAIE

Nuovo IMAIE è un Organismo di Gestione Collettiva dei diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori, fondato e gestito da artisti. L'istituto gestisce i compensi dovuti per legge agli artisti interpreti ed esecutori a seguito della diffusione, utilizzazione e comunicazione al pubblico di fonogrammi e opere cinematografiche da essi interpretate.

Nuovo Imaie è membro del Comitato tecnico di AGCOM per il contrasto alla pirateria e la promozione dell'offerta legale di contenuti digitali, nonché fondatore della European Multimedia Copyright Alliance (EMCA Italia) insieme a AFI, FAPAV, MPA, SIAE e UNIVIDEO, per la tutela e la promozione della creatività attraverso progetti didattici nelle scuole.

Nuovo IMAIE rappresenta oltre 800.000 artisti interpreti esecutori, tra cantanti, musicisti, attori e doppiatori italiani e stranieri, per il tramite di mandato diretto o indiretto (accordi di rappresentanza con società consorelle straniere).

LE PROPOSTE SULL'AG 295

Circa il provvedimento in oggetto, il Nuovo IMAIE condivide la proposta di formulazione dell'art. 17 sviluppata nello schema di decreto all'art. 2 (da ora in avanti "Schema di Decreto").

Con riguardo, invece, al recepimento degli artt. 18 e seguenti evidenziamo la necessità di armonizzarne contenuti al contesto normativo in cui le norme sono inserite (la Legge 22 aprile 1941 n. 633) nonché alle disposizioni oggetto del Dlgs 35/2017 (Attuazione della Direttiva 2014/26 UE). Ciò al fine di evitare che l'obiettivo delle norme destinate a rafforzare la tutela degli artisti, interpreti ed esecutori non sia effettivamente e concretamente raggiungibile poiché frustrato a seguito di una stratificazione normativa non coerente.

In particolare, si toccano **due “macrotemi”** che impattano sui meccanismi di tutela degli artisti che devono essere chiariti nello Schema di Decreto sia a livello di terminologia che di contenuti:

- 1) una chiara e netta distinzione tra l'equo compenso di spettanza degli artisti, interpreti ed esecutori ai sensi di quanto già previsto dalle norme vigenti (artt. 73 e 84 LDA 633/41) e la remunerazione - adeguata, proporzionata o ulteriore - introdotta dal presente atto;
- 2) la necessaria identificazione di chi siano i soggetti legittimati attivi e passivi nell'ambito delle negoziazioni o rinegoziazioni di suddetta remunerazione.

Con riguardo al punto 1), si propone di inserire in tutte le norme che fanno riferimento alla menzionata remunerazione (es. anche all'art. 110 *quinquies*) quanto già previsto all'art. 107 lett. n) fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46 bis e 84.

Con riguardo al punto 2), è necessario evitare che il meccanismo di adeguamento contrattuale, ipotizzato nello Schema di Decreto, rischi di restare una mera petizione di principio, priva di effettiva realizzazione per l'assenza di chiarezza in merito alle parti contrattuali (attive e passive).

Prevedere che gli artisti siano in grado di avviare la procedura per l'adeguamento del contratto, al fine di fissare una *“remunerazione adeguata e proporzionata”* o *“ulteriore”* non è credibile per diverse motivi e in particolare: molti degli artisti aventi diritto sono irreperibili o non identificabili in quanto – ad esempio, nel caso di registrazioni discografiche risalenti nel tempo – non sono indicati nella copertina o in quanto i contratti non sono mai stati perfezionati (soprattutto con i comprimari) o sono andati smarriti.

Molti altri artisti sono venuti a mancare e il diritto si è frammentato (tra eredi e successioni dei diritti); la maggior parte degli artisti, interpreti ed esecutori non ha gli strumenti tecnici e conoscitivi necessari per valutare l'importo ad essi dovuto sulla base dei dati di cui al 110 quater (posto che anche il solo ottenerne la ricezione implica un iter complesso); da ultimo, non si sa bene con chi gli artisti dovrebbero trattare i propri compensi dal momento che la cosiddetta *“controparte contrattuale”*, ad oggi ritenuta tale dallo Schema del Decreto, non è facilmente identificabile. E ciò di facile comprensione, dal momento che:

- o il produttore originario ha alienato i diritti inizialmente acquisiti, sovente *“frammentandoli”* a favore di distinti licenziatari, giusto il disposto di cui all'art. 19 Legge sul diritto d'autore. Quindi per una stessa opera o fonogramma si dovrebbero avviare distinte trattative, evenienza, di certo non ipotizzabile;

- o il produttore originario è fallito e ha dismesso l'attività, o ha alienato il ramo d'azienda o si è trasformato, nel corso del tempo, così di fatto non essendo più quello originario.

Insomma, la realtà che il Legislatore non può ignorare è che da un lato c'è un'oggettiva difficoltà dell'artista (spesso non più in vita) a gestire e promuovere il meccanismo di adeguamento contrattuale e dall'altro c'è una enorme difficoltà ad individuare il soggetto passivo con cui avviare la procedura.

Alla luce di quanto sopra, l'unico sistema che possa soddisfare lo scopo che ha mosso il legislatore comunitario è quello di **prevedere espressamente che il singolo avente diritto (autore o artista o erede di questi) possa affidare la gestione, la trattativa e la intermediazione dei compensi derivanti dalla remunerazione adeguata e proporzionata e ulteriore ai soggetti intermediari** di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del Dlgs 35/17 cui abbia affidato il mandato.

Al fine di soddisfare la sopradetta esigenza, si propone di introdurre nelle norme di riferimento, ogni volta che viene fatto cenno agli autori o agli artisti interpreti esecutori, la frase *"direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva, o entità di gestione indipendenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato"* (i.e. artt.107 lett n); 110 quater; 110 quinquies)

Ciò al fine di permettere all'artista avente diritto di avvalersi della propria "collecting" e quindi di usufruire dei benefici derivanti dall'attività di intermediazione ai fini della negoziazione o rinegoziazione dei contratti di adeguamento del proprio corrispettivo e della ricezione e valutazione delle informazioni sullo sfruttamento delle opere che sono necessarie a tale scopo.

Per ragioni di coerenza con quanto sopra, le controparti contrattuali degli intermediari non possano che essere gli enti utilizzatori: quei soggetti, cioè, che consumano il diritto prima ed in funzione della visione o dell'ascolto da parte del fruitore finale. Ad esempio, nel rinnovato art. 46 comma 4 va chiarito che "le categorie interessate" sono le imprese che svolgono attività di esercizio cinematografico.

In poche parole, il meccanismo che si suggerisce è, nella sostanza, assai simile a quello previsto dall'art. 84 e all'art.46-bis LDA (633/1941) per le opere cinematografiche e assimilate.

Posto che Nuovo IMAIE è soddisfatto della proposta del Governo, si richiede di **riconoscere la centralità e l'importanza del ruolo svolto dalle collecting**

nella duplice funzione di assolvere una serie di compiti e funzioni nell'**interesse degli aventi diritto**, nonché di fungere da punto di riferimento per gli utilizzatori delle opere.

Tale impostazione è coerente con il quadro normativo di riferimento ed è auspicata dallo stesso legislatore comunitario: comma 6 dell'art. 19 (sull'obbligo di trasparenza); comma 2 dell'art. 20 (sul meccanismo di adeguamento contrattuali); considerando di riferimento (77 e 78).